

Dal primo gennaio 2016 la mancata modifica della Legge Fornero genererà gravi conseguenze per molti italiani, ma dal Governo continuano a venire solo annunci.

Insieme alla mancata introduzione della flessibilità in uscita per l'accesso alla pensione dal primo gennaio, in particolare, i nuovi criteri di trasformazione dei coefficienti e l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne – così commenta il Segretario Confederale UIL Domenico Proietti - provocheranno ulteriori iniquità e ingiustizie.

Gli attuali criteri di individuazione dei coefficienti di trasformazione aggiornati, fino a quest'anno, ogni tre anni, mentre i successivi aggiornamenti saranno biennali, comportano, da un lato, una penalizzazione generalizzata e, dall'altro, costituiscono – continua Proietti - un disincentivo alla permanenza al lavoro. Rimandando, infatti, l'accesso alla pensione si incorre nel pericolo di vedere il proprio montante contributivo calcolato con coefficienti più sfavorevoli.

La UIL propone di legare i coefficienti per coorti di età. Sulla falsariga del modello svedese, si può operare assegnando a ciascuna coorte in età pensionabile il proprio coefficiente, eventualmente anche di tipo *forward looking* e quindi previsionale.

Su questo punto abbiamo elaborato un esempio (vedi allegato 1).

Per effetto dell'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel 2016, per le lavoratrici dipendenti del settore privato scatterà un gradino di ben 22 mesi (dai 63 anni e 7 mesi si passerà ai 65 anni e 7 mesi), ingenerando disparità tra le lavoratrici. Donne che sono ulteriormente penalizzate da questa equiparazione che non tiene conto del fondamentale lavoro di cura svolto dalle lavoratrici. Bisognerebbe, invece, valorizzarlo prevedendo meccanismi di tutela e copertura, quali la contribuzione figurativa, per le lavoratrici che si fanno carico del welfare familiare.

È necessario, inoltre, introdurre per tutti una vera flessibilità di accesso alla pensione per sanare i macro errori commessi dalla Legge Fornero che continuano a generare ingiustizie e diseguaglianze.

La UIL chiede che venga data la possibilità ai lavoratori di scegliere quando andare in pensione a partire dai 62 anni.

Allegato 1 ***Nuovi coefficienti di trasformazione^[1]***

Dal 1° gennaio 2016 saranno adeguati all'aspettativa di vita anche i coefficienti che agiscono sulla parte contributiva del trattamento previdenziale: a un valore maggiore corrisponderà un importo minore del trattamento al fine di ridistribuire su un più lungo periodo di vita il montante previdenziale maturato. Abbiamo elaborato degli esempi sulla base di un montante contributivo pari a 150.000 €.

Età	Fino al 31 dicembre 2015	Dal 1° gennaio 2016	Trattamento fino al 31 dicembre 2015^[2]	Trattamento dal 1° gennaio 2016^[3]	Differenza
57	23,236	23,550	6.455 €	6.369 €	- 86 €
58	22,647	22,969	6.623 €	6.530 €	- 93 €
59	22,053	22,382	6.801 €	6.701 €	- 100 €
60	21,457	21,789	6.990 €	6.884 €	- 106 €
61	20,852	21,192	7.193 €	7.078 €	- 115 €
62	20,242	20,593	7.410 €	7.284 €	- 126 €
63	19,629	19,991	7.641 €	7.503 €	- 138 €
64	19,014	19,385	7.888 €	7.737 €	- 151 €
65	18,398	18,777	8.153 €	7.988 €	- 165 €
66	17,782	18,163	8.435 €	8.258 €	- 177 €
67	17,163	17,544	8.739 €	8.549 €	- 190 €
68	16,541	16,922	9.068 €	8.864 €	- 204 €
69	15,917	16,301	9.423 €	9.201 €	- 222 €
70	15,228	15,678	9.850 €	9.567 €	- 283 €

Esempio

Paolo e Mario: differenza di trattamento

Consideriamo un esempio reale di due lavoratori appartenenti al regime misto. Paolo e Mario sono nati nel 1949, hanno incominciato a lavorare come dipendenti nel 1980^[4], stesso lavoro, stesso reddito e stesso montante contributivo maturato^[5], decidono di andare in pensione in tempi diversi, Paolo a dicembre 2015, Mario nel 2016.

Questa scelta per i due lavoratori comporterà una differenza di trattamento. Se ipotizziamo uno stipendio mensile al momento del pensionamento pari a 1500€ e un montante contributivo uguale, pari a circa 160.000€, Paolo percepirà un trattamento annuo lordo di 14.397€, mentre Mario un trattamento annuo lordo di 14.209€, una differenza di 188€.

^[1] Prossimo adeguamento alla speranza di vita: 1° gennaio 2018.

^[2] Trattamento lordo annuo

^[3] Trattamento lordo annuo

^[4] Appartenenti al sistema misto (retributivo-contributivo)

^[5] Montante contributivo: 160.000 €

Allegato2

Equiparazione requisito anagrafico donne e speranza di vita

Per effetto dell'adeguamento ai nuovi parametri sulla speranza di vita e per effetto della progressiva equiparazione dell'età pensionabile tra donne e uomini, verranno modificati nel 2016 i requisiti pensionistici previsti per il pensionamento di vecchiaia e per il pensionamento anticipato (raggiungibile a prescindere dall'età anagrafica) ed i relativi coefficienti di trasformazione.

Pertanto dal 1° gennaio 2016 i requisiti in vigore, comprensivi dell'adeguamento, sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI LAVORATORE	PENSIONE DI VECCHIAIA		PENSIONE ANTICIPATA	
	FINO AL 31/12/15 (età anagrafica)	DAL 01/01/16 (età anagrafica) ^[6]	FINO AL 31/12/15 (anni di contributi)	DAL 01/01/16 (anni di contributi) ^[7]
Lavoratrici dipendenti settore privato	63 anni e 9 mesi	65 anni e 7 mesi	41 anni e 6 mesi	41 anni e 10 mesi
Lavoratrici autonome, gestione separata	64 anni e 9 mesi	66 anni e 1 mese	41 anni e 6 mesi	41 anni e 10 mesi
Lavoratrici settore pubblico	66 anni e 3 mesi	66 anni e 7 mesi	41 anni e 6 mesi	41 anni e 10 mesi
Lavoratori dipendenti, pubblici e privati	66 anni e 3 mesi	66 anni e 7 mesi	42 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi

Per accedere alla **pensione di vecchiaia** occorre comunque maturare un requisito contributivo che è pari a 20 anni per i lavoratori con anzianità contributiva al 1995, (regime misto), mentre per i lavoratori appartenenti al regime totalmente contributivo (prima contribuzione successiva al 1° gennaio 1996) sono necessari 20 anni di contribuzione ed un importo del trattamento previdenziale non inferiore alla soglia di 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Se l'importo del trattamento risultasse essere inferiore a detta soglia l'età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione diverrebbe, dal 1° gennaio 2016, 70 anni e 7 mesi con un requisito contributivo minimo di 5 anni di contributi versati.

I lavoratori che dal 1° gennaio 2016 avranno maturato 42 anni e 10 mesi e le lavoratrici che dal 1° gennaio 2016 avranno maturato 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva potranno accedere alla **pensione anticipata**. Per coloro che vi accedono con età anagrafica inferiore ai 62 anni la Legge prevede una penalizzazione della quota

^[6] Prossimo adeguamento alla speranza di vita: 1° gennaio 2018.

^[7] Prossimo adeguamento alla speranza di vita: 1° gennaio 2019.

retributiva del trattamento pari ad -1% per ogni anno di anticipo. Tale quota è elevata a -2% per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni. Questa penalizzazione è stata, con la Legge di Stabilità 2015, neutralizzata per tutti i lavoratori che matureranno il requisito contributivo entro dicembre 2017 e con la Legge di Stabilità 2016 la neutralizzazione è stata estesa anche ai trattamenti già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.

Esempio

Paola e Maria: differenza di età

Paola è nata a dicembre 1952 mentre Maria è nata a gennaio 1953. Hanno incominciato a lavorare come dipendenti del settore privato nel 1980, stesso lavoro e stesso reddito. Paola potrà accedere nel 2016 alla pensione, grazie a una deroga prevista dalla legge 201 del 2011 all'età di 64 anni; Maria, invece, per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile non potrà accedere alla pensione nel 2016, e neanche al compimento dei 65 anni e 7 mesi, ma dovrà bensì attendere a causa dello scatto di successivi gradini, un ulteriore anno nel 2018 (66 anni e 7 mesi), e poi l'adeguamento alla speranza di vita nel 2019. Maria, quindi, non potrà andare in pensione con il requisito anagrafico prima del 2019: una dilatazione ben maggiore ai 22 mesi previsti dallo scalino per l'equiparazione all'età degli uomini.